

Tari e tariffa puntuale strumenti ed opportunità

11 maggio 2018 Casalecchio di Reno

Anno 2018 Regione Emilia Romagna (333 Comuni)

Comuni a Tari	Comuni a Tari (tributo puntuale)	Comuni a tari corrispettivo puntuale (comma 668 art. 1 L.147/2013)
273	19 (Busseto, Colorno, Corte Maggiore, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Parma, Polesine Zibello, Podenzano, Roccabianca, Sala Baganza, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, San Secondo Parmense, Sorbolo, Sissa Trecasali)	41 (Felino, Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera, Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Ferrara, Bastiglia, Bomporto, Castelfranco dell'Emilia, San Cesario sul Panaro, Budrio, Monte San Pietro, San Giovanni in Marignano, Camposanto, Carpi-Novi-Soliera, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero)

Gestori che attualmente applicano la tariffa puntuale: IREN, AIMAG, CLARA, HERA2

Passaggi al 2018	
Tari corrispettivo puntuale	Tari tributo puntuale
(9)	(4)
Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Ferrara, Monte San Pietro (HERA) Medolla, Mirandola, San Prospero (AIMAG)	Polesine Zibello, Corte Maggiore, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro (IREN)

Art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 1, comma 667, Legge 27 dicembre 2013, n.147: [...] sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati



D.M. 20 aprile 2017 sui criteri per la misurazione puntuale

- Misurazione puntuale almeno del Rifiuto Urbano Residuo (RUR);
- Opzione regolamentare;
- Si puo' tenere in considerazione l'insieme dei criteri del DPR 158/99 (facoltativo)



- Parte fissa Ka, Kc
 - Parte variabile:
1. sui rifiuti conferiti per la parte misurata;
 2. Kb e Kd per la parte non misurata



Parametri coerenti con DPR 158 ma modalità diverse:

- Parte variabile: sui rifiuti conferiti per la parte misurata;
- Parte fissa e parte variabile sulla quota non misurata:

(Superficie occupata Numero persone, Tipologia attività)

da giustificare



Parametri diversi da DPR 158:

- Parte variabile: sui rifiuti conferiti per la parte misurata;
- Parte fissa e parte variabile sulla quota non misurata:

(Corrispettività, Pay as you throw, Parametri indici di servizio reso e di maggior impatto ambientale - Volumetria contenitori e Diversi livelli di servizio)

da giustificare

- Misurazione puntuale almeno del Rifiuto Urbano Residuo (RUR);
- Opzione regolamentare;
- Si tiene in considerazione l'insieme dei criteri del DPR 158/99 (facoltativo)



- Parte fissa K_a , K_c
- Parte variabile:
 1. Rifiuti misurati – in proporzione;
 2. Rifiuti non misurati – K_b e K_d

D.M. 20 aprile 2017 sui criteri per la misurazione puntuale

- **Sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;**
- **Sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.**



**Identificazione delle
utenze**



**Sistemi di
misurazione del
rifiuto**



**Misurazione dei
conferimenti
effettuati**

criteri di applicazione: D.M. 20 aprile 2017

- misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti (in peso o in volume) almeno della quantità di rifiuto urbano residuo (indifferenziato) conferito al sistema pubblico di raccolta. Possono essere misurate altresì le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i Centri di raccolta comunali;
- modalità standard indicate (svuotamento di contenitori, di sacchi a volumetria predefinita, di contenitori con limitatore volumetrico, misurazione in volume o peso di conferimenti tramite contenitori di raccolta per più utenti, pesatura nei Centri di Raccolta).
- Identificazione delle utenze mediante assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza (domestica-non domestica).
- I sistemi di misurazione devono permettere di identificare l'utenza, rilevare il numero di conferimenti e la quantità di rifiuti conferiti.

criteri di applicazione: D.M. 20 aprile 2017

Identificazione delle utenze:

- diretta e univoca attraverso codice utenza o sistema analogo;
- attraverso idonei dispositivi elettronici;
- registrazione del numero di conferimenti.

Misurazione della quantità di rifiuto:

- diretta mediante pesatura con rilevazione del peso;
- indiretta mediante rilevazione del volume.

Rilevazione del numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori, o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi ai Centri di raccolta.

I dispositivi e le modalità organizzative devono, quindi, garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore con indicazione del momento del prelievo.

criteri di applicazione: D.M. 20 aprile 2017

- nel caso di pesatura diretta, la quantità di rifiuto, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza viene calcolata come sommatoria delle singole registrazioni di peso conferito;
- nel caso di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto o dalla capacità del sacco conferito oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico. In questo caso, attraverso un coefficiente di peso specifico, calibrato sulla densità dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione, si ritorna alla determinazione di un peso;
- nel caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto la relativa quantità di rifiuti conferita per utenza viene individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.

criteri di applicazione: D.M. 20 aprile 2017 e L.R. 16/2015

Utenze aggregate nel caso di impossibilità di suddividere il punto di conferimento:

- separazione tra domestiche e non domestiche;
- **per le domestiche** la quantità o i volumi di rifiuto attribuiti all'utenza sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio «pro capite» in funzione del numero di componenti il nucleo familiare utilizzando anche i coefficienti di cui al D.P.R. 158/99 (Kb coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti il nucleo familiare);
- **per le non domestiche** la quantità o i volumi di rifiuto attribuiti all'utenza sono ripartiti tra le singole utenze secondo i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/99 (kd coefficienti di produzione Kg/m⁰2 annuo.


Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale:

In fase di definizione della parte variabile della tariffa il Comune puo' adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché del numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.


Piano Regionale di gestione dei rifiuti:

- la tariffazione puntuale è tra gli strumenti piu' efficaci per creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio, ottenendo peraltro una maggiore equità contributiva che permette di far pagare in relazione all'effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o ai componenti della famiglia;
- previsione di passaggio al 31 dicembre 2020 di tutti i Comuni;
- A tale misura è attribuito un contributo importante all'obiettivo complessivo di riduzione dei rifiuti (20-25% della produzione procapite di rifiuto urbano)

Andamento percentuale di raccolta differenziata dei a Comuni Tari tributo Puntuale nel 2018



Andamento percentuale di raccolta differenziata Comuni a Tari corrispettivo Puntuale nel 2018



Approfondimenti su aspetti operativi inerenti alla misurazione puntuale

- **gestione banche dati (anagrafe e utenze non domestiche);**
- **investimenti attrezzatura e anagrafica;**
- **gestione banche dati attrezzature;**
- **gestione consegna attrezzature (allestimenti punti di consegna);**
- **gestione consegne attrezzature/associazione utenza contenitore, mantenimento e bonifica banca dati (cessazioni, subentri e variazioni);**
- **rilevazione conferimenti utenti/associazione conferimenti utenti con correzioni anomalie;**
- **sportello gestione utenza (consegna, ritiro, sostituzione, associazione al contratto);**
- **fatturazione/bollettazione, reportistica/monitoraggio.**

L.R. 5 ottobre 2015 n. 16, art. 5, comma 8: Atersir [...] predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale [...] basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio [...] che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Sulla base dell'uscita del DM del 20 aprile 2017 sui criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale il documento non sarà piu' inquadrato come linee guida ma come regolamento tipo anche al fine di rappresentare un efficace strumento che agevoli l'implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale

Nell'ottica dell'opportunità multidisciplinare di affrontare i vari aspetti di un regolamento tipo (tecnici, amministrativi e tributari) si è valutato di instaurare una collaborazione attraverso lo strumento del Protocollo di Intesa tra ANCI, RER e Atersir:

- predisporre e diffondere il regolamento tipo per l'applicazione della tariffazione puntuale -;
- fornire supporto e assistenza ai Comuni della regione nel percorso di implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale;
- monitorare gli effetti della diffusione di tali sistemi;
- Informare e sensibilizzare gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

Attualmente, sulla base dell'impostazione dello schema di regolamento predisposto sulla base del suddetto Protocollo e, in fase di consultazione agli stakeholder, le fasi procedurali inerenti alle competenze in materia di Piano Economico Finanziario si sostanziano distinguendo tra Comuni che applicano la Tari (tributo) e Comuni che hanno effettuato il passaggio a regime tariffario:

- Nel primo caso infatti (TARI tributo), a valle della approvazione della proposta di PEF da parte degli organi di Atersir (il Consiglio Locale competente rilascia un parere non vincolante sulla proposta avanzata dai Gestori operanti sul territorio, il Consiglio d'Ambito approva), il Comune deve "completare" il capitolo di bilancio con le voci di propria competenza (a cominciare da quelle inerenti alla riscossione della Tari e gli annessi accantonamenti) e provvedere a deliberare l'articolazione del tributo. Si tratta quindi di una competenza congiunta e "cadenzata" con passaggi prima in Atersir, successivamente in Consiglio Comunale (ricordando peraltro che la proposta che i Gestori avanzano deve essere preliminarmente concordata con gli uffici comunali).

Laddove i Comuni abbiano optato per il passaggio ad un regime di tariffa a corrispettivo, il percorso attualmente ipotizzato prevede:

- approvazione della proposta di PEF da parte degli organi di Atersir (il Consiglio Locale competente rilascia un parere non vincolante sulla proposta avanzata dai Gestori operanti sul territorio, il Consiglio d'Ambito approva) sulla base della proposta di PEF concordata tra Gestore ed uffici comunali, comprensiva anche di quelle voci che nella TARI tributo erano di competenza del Comune come ad esempio i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ma ad esclusione dell'IVA;
- le tariffe per ogni singola categoria di utenza sia per la quota fissa sia per la quota variabile sono approvate con deliberazione del Consiglio Locale di Atersir e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
- Con riferimento all'adozione del Regolamento, l'iter attualmente ipotizzato prevede una doppia approvazione da parte del Consiglio locale di Atersir di riferimento e da parte del Consiglio Comunale. I Consigli locali approveranno, quindi, lo schema di Regolamento per area gestionale, mentre, il Comune approverà, sulla base dello schema citato, il proprio regolamento comunale. L'approvazione da parte dei Consigli locali di Atersir permetterà di uniformare il più possibile le modalità con cui i Comuni disciplinano l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva nel territorio regionale.

Erogazione fondo di ambito ai sensi della l.r.16/2015

Comuni tariffa corrispettivo	LF 2016	LF 2017	LF 2018
	483.836	1.223.709	2.467.989
Comuni a tari (tributo)	LF 2016	LF 2017	LF 2018
	1.471.713	1.231.947	1.514.986